

## **TI\_GERICHTE 17.2009.24 vom 10. Juni 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2009.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.24)

FR: TI\_GERICHTE 17.2009.24 du 10 juin 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2009.24 del 10 giugno 2009

### **Regeste**

Relazione tra falsità in documenti e falsità in certificato medico; nozione di certificato medico. Rinvio della causa dal TF per nuovo giudizio; ricommisurazione della pena

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvi la causa per nuovo giudizio all'autorità cantonale, quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277 ter cpv.

#### **E. 2**

Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o respinto le censure di arbitrio volte dal ricorrente all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice della Pretura penale, la sentenza del 3 novembre 2008 ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato da RI 1 su alcuni di questi punti al Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati inammissibili (sentenza 6B\_991/2008, consid. 1). A tale riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione. Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 2). Nemmeno la pretesa violazione del principio della celerità è stata accolta dal Tribunale federale (consid. 4).

#### **E. 3**

Per contro, l'Alta Corte ha ritenuto che la condanna per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP ha violato il diritto federale. Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato medico ai sensi dell'art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi. a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di falsità in documenti (251 CP), l'Alta Corte federale ha passato in rassegna la dottrina e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 3.4.2 e 3.4.3). Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato la condanna per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP di medici che avevano rilasciato false ricette mediche (sentenza 6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid. 9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza tuttavia vagliare i casi alla luce dell'art. 318 CP. Il rapporto tra gli art. 251 e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale – nell'ambito della sentenza 6B\_152/2007 relativa alla condanna di un medico per falso certificato medico (consid. 3.4.1). Il Tribunale federale ha quindi ribadito che l'art. 318 CP

costituisce una disposizione speciale e privilegiata rispetto all'art. 251 CP. Il falso certificato medico è una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell'art. 251 CP (consid. 3.4.2). Per effettuare il discrimine tra l'art. 251 e l'art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e sulla veste in cui l'autore dell'infrazione agisce. Qualora il documento sia un certificato medico e l'autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario o levatrice, solo l'art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità in documenti dell'art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a titolo sussidiario. b) Il Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie il ricorrente ha agito nella sua veste di medico. I documenti da lui sottoscritti avevano quale scopo quello di sollecitare una prestazione dalle casse malati ed erano quindi atti a ledere importanti e legittimi interessi di terzi. Gli scritti in questione contengono la diagnosi, indicano la terapia intrapresa e gli ulteriori trattamenti da farsi o indicano la durata della degenza e l'incapacità di lavoro del paziente. Trattasi pertanto – ha concluso l'Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi dell'art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in documenti giusta l'art. 251 CP ha violato così il diritto federale. La sentenza impugnata è quindi stata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuova decisione sulla pena, atteso che, come già evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui all'art. 318 CP è prescritto.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).

#### **E. 5**

In concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP. Ora, per entrambi i reati (complicità in truffa e falsità in documenti) il ricorrente era stato condannato al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.– ciascuna (sospesa condizionalmente) e a una multa di fr. 2 000.–. Visto il proscioglimento dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti, si giustifica esimere il condannato dal pagamento della multa, ulteriori riduzioni di pena non essendo immaginabili, oltretutto se si considera che il reato più grave di ripetuta complicità in truffa è stato confermato dal Tribunale federale, e che comunque il ricorrente sarebbe stato condannato anche sulla base dell'art. 318 CP se il reato non fosse prescritto nel frattempo. Ne consegue perciò che il dispositivo n. 2/2.1 di condanna della sentenza impugnata deve essere annullato. Ne discende che RI 1 è condannato solo al pagamento di 35 aliquote giornaliere di fr. 310.– per un totale di fr. 10 850.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni).

#### **E. 6**

Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure sollevate (prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti), gli oneri del giudizio odierno

vanno posti a carico del ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due terzi a carico dell'accusato e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all'imputato inoltrare un'istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della sentenza impugnata, il ricorrente è condannato a una pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 310.– (trecentodieci), per un totale di fr. 10 850.– (diecimilaottococinquanta). L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. In riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 733.– sono poste a carico del ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato. Per il rimanente la sentenza impugnata è confermata. 3. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.– b) spese complessive fr. 100.– fr. 900.– sono posti a carico del ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte. 4. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale  
Il presidente Il segretario Rimedi giuridici  
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.